



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 604

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 5 agosto 2021

I N D I C E

Commissioni riunite

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 158) *Pag.* 33

5^a - Bilancio:

Plenaria » 34

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 41

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria (antimeridiana) » 48

Plenaria (pomeridiana) » 49

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 51

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 54

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 59

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 209) » 66

Commissioni straordinarie

Per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza:

Plenaria *Pag.* 67

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	69
<i>Comitato XXI regime carcerario ex art. 41-bis e modalità di esecuzione della pena intramuraria in alta sicurezza (Riunione n. 13)</i>	»	75

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	76
---------------------------	-------------	----

COMMISSIONI 7^a e 11^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Giovedì 5 agosto 2021

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente NENCINI comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite, in sede referente, il disegno di legge di iniziativa governativa n. 2318, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», collegato alla manovra di finanza. Tale disegno di legge sarà inserito all'ordine del giorno delle prossime sedute.

Concordano le Commissioni riunite.

IN SEDE REDIGENTE

(1231) Urania Giulia Rosina PAPTAEU ed altri. – Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo

(2039) VERDUCCI ed altri. – Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative

(2090) Lucia BORGONZONI. – Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo

(2127) *NENCINI ed altri. – Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo*

(2218) *CANGINI ed altri. – Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta in sede redigente dei disegni di legge n. 1231, 2039, 2090, 2127 e 2218 sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il PRESIDENTE informa che stati presentati 71 emendamenti al nuovo testo unificato dei relatori, (*pubblicati in allegato*); comunica che, insieme al precedente testo unificato presentato dai relatori, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 giugno, si intendono ritirati tutti gli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE prende atto che si intende che i relatori e la rappresentante del Governo abbiano rinunciato ad intervenire in replica.

Si passa alla fase dell'illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato dei relatori per le iniziative in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 7 luglio.

Gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice DE LUCIA (*M5S*) illustra l'emendamento 3.3, volto a sopprimere il riferimento alle attività amatoriali, che considera non solo generico ma incongruo rispetto ai contenuti delle iniziative in titolo.

Il senatore ROMAGNOLI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.3.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) dà conto delle motivazioni sottese alla proposta di soppressione di cui all'emendamento a sua prima firma 4.4.

Il senatore ROMANO (*M5S*) ritira l'emendamento 4.9.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 6.3.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 sono dati per illustrati.

Anche gli emendamenti riferiti all'articolo 7 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento soppressivo 9.1, volto a evitare che il pagamento degli oneri ricada sul lavoratore anziché sull'impresa.

Il restante emendamento riferito all'articolo 9 è dato per illustrato.

Il senatore RUFÀ (*L-SP-PSd'Az*) interviene per illustrare l'emendamento a sua prima firma 10.0.1, recante una norma di interpretazione autentica.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra l'emendamento 11.3 che, come gli altri emendamenti a sua prima firma soppressivi delle disposizioni del Capo IV, è volto a superare criticità a suo avviso presenti nel medesimo Capo: in primo luogo rileva che sulle materie oggetto di tali disposizioni non sono state svolte audizioni al fine di acquisire gli opportuni elementi informativi; in secondo luogo ritiene che sia più efficace disciplinare la materia nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2318, ora assegnato alle Commissioni riunite. Nell'auspicare che su tale disegno di legge possano svolgersi apposite audizioni, conclude sottolineando che gli emendamenti soppressivi da lei proposti sono quindi dettati da tali considerazioni e non da una scarsa sensibilità al tema.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) dissente dall'intervento della senatrice Montevicchi: il Capo IV, che riprende i contenuti del disegno di legge 2218 a sua prima firma, ben si integra con le materie oggetto delle altre iniziative in titolo e dunque con le restanti parti del nuovo testo unificato dei relatori. Conclude osservando come vi siano incongruenze gravi in particolare nel settore dell'opera lirica, che a suo giudizio richiedono un apposito intervento legislativo.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) sollecita i relatori a valutare l'opportunità di integrare il nuovo testo unificato con disposizioni concernenti la fiscalità per il settore dello spettacolo, richiamando le norme in materia del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto «Sostegni *bis*».

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 11 sono dati per illustrati.

Dopo che il senatore ROMAGNOLI (*M5S*) ha dichiarato di aggiungere la firma all'emendamento 19.1, tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 12 a 20 sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE dichiara che si è così conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al nuovo testo dei relatori per le iniziative in titolo.

Il relatore RAMPI (*PD*) interviene per segnalare che, anche alla luce dell'assegnazione del disegno di legge n. 2318, occorrerà un percorso di confluenza dei testi in materia, ponderando le modalità con le quali procedere, valorizzando il lavoro parlamentare molto importante finora svolto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1231, 2039, 2090, 2127, 2218 NT2**

Art. 1.

1.1

VERDUCCI

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «settore artistico e creativo» con le seguenti: «settore creativo e delle arti performative».

Conseguentemente, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 20, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «settore artistico e creativo» con le seguenti: «settore creativo e delle arti performative».

1.2

VERDUCCI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e la mobilità» con le seguenti: «, la mobilità e la discontinuità».

1.3

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) promuove e sostiene la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;».

b) dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) riconosce il valore sociale e culturale dei luoghi di spettacolo delle musiche e culture contemporanee, anche come quegli spazi propedeutici alla messa in scena delle produzioni artistiche e allo sviluppo delle carriere artistiche.».

1.0.1

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Definizione dei lavoratori dello spettacolo)

1. Sono lavoratori dello spettacolo quei soggetti che con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un'attività inventiva, un'interpretazione, un'esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo.».

Art. 2.

2.1

VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Individuazione del settore creativo, dell'ambito di applicazione e dell'oggetto della legge)* – 1. Il settore creativo ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

2. La filiera produttiva del settore creativo ricomprende le attività riguardanti o connesse alle fasi di creazione, progettazione, produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribuzione, diffusione, promozione, divulgazione di opere, prodotti, beni e servizi frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi.

3. Sono ricomprese nel settore creativo le arti performative con riferimento, in particolare, al teatro, alla musica dal vivo, alla danza, al balletto, alle attività circensi e alle altre forme, espressioni o linguaggi arti-

stici, culturali e creativi che si realizzano attraverso la messa in scena di uno spettacolo alla presenza di pubblico appositamente convenuto o comunque accessibile e fruibile da un pubblico più ampio attraverso la tecnologia. Sono ricompresi altresì nel settore creativo i carnevali storici e le rievocazioni storiche qualora siano realizzati attraverso organizzazioni professionali sul piano imprenditoriale e del lavoro.

4. Sono altresì ricomprese nel settore creativo le attività, anche qualora siano compiute nell'ambito di un'organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale, che hanno per oggetto la creazione, la progettazione, la produzione, la realizzazione, l'allestimento tecnico, la distribuzione, la diffusione, la promozione, lo studio e la ricerca, la divulgazione e l'utilizzazione di opere, prodotti, beni e servizi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, di realizzazione, produzione, diffusione, distribuzione, accesso, fruizione da parte del pubblico, quali, in particolare, il cinema, l'audiovisivo, la musica, l'editoria, i servizi media audiovisivi e radiofonici, i videogiochi, l'insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti performative.

5. La presente legge reca disposizioni in materia di contratto di lavoro e di tutela previdenziale e sociale dei lavoratori del settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative».

Art. 3.

3.1

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, CASTELLONE

Sopprimere l'articolo.

3.2

IANNONE, MAFFONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «presso il Ministero della cultura è istituito lo "Osservatorio per il settore artistico e creativo",» *con le seguenti:* «presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio sul lavoro nel settore artistico e creativo»;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* «del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *con le se-*

guenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura»;

c) *al comma 5, sostituire le parole*: «gestito dal Ministero della cultura» *con le seguenti*: «gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

3.3

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, CASTELLONE, ROMAGNOLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali.».

3.4

PAPATHEU

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «, in cui si tenga conto anche delle attività amatoriali.».

3.5

PAPATHEU

Al comma 3, sostituire le parole: « non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare le relative professioni» *con le seguenti*: «non preclude di esercitare la professione e di raggiungere le tutele ad essa riferite, purché riconducibili all'attività lavorativa prevalente inerente al settore dello spettacolo comprese le professionalità legate alla formazione».

Art. 4.

4.1

VERDUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «gli artisti o gli altri lavoratori» *e le parole*: «gli artisti e i lavoratori» *con le seguenti*: «i lavoratori» *e al*

comma 2, sostituire le parole: «all'artista o al lavoratore» con le seguenti: «al lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «Gli artisti e i lavoratori» con le seguenti: «I lavoratori»;

b) al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «degli artisti e dei lavoratori» con le seguenti: «dei lavoratori».

4.2

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il secondo periodo;

b) al terzo periodo, sopprime la seguente parola: «pertanto».

4.3

IANNONE, MAFFONI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.4

SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, DE VECCHIS, PIZZOL, ROMEO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.5

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.6

PAPATHEU

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.7

IANNONE, MAFFONI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.8

VERDUCCI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Qualora il contratto di lavoro subordinato o autonomo stipulato tra le parti per una durata complessivamente superiore a 60 giorni per la realizzazione di una singola produzione, oltre alle giornate di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa stabilita contrattualmente e oggetto del contratto di lavoro, stabilisca anche la disponibilità del lavoratore su chiamata del datore di lavoro ovvero l'obbligo del lavoratore di garantire l'esclusiva della propria prestazione lavorativa per l'intera durata del contratto, è dovuta al lavoratore un'indennità giornaliera di disponibilità quale elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione o del compenso spettante per la prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro. L'indennità di disponibilità è imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali ed è pertanto utile per il conseguimento dei requisiti previsti per gli iscritti nel FPLS ai fini delle prestazioni pensionistiche per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), nonché per il conseguimento dei requisiti per l'accesso alle tutele e alle indennità per la discontinuità, la maternità, la malattia e la disoccupazione. L'importo dell'indennità di disponibilità è determinato dai contratti collettivi di lavoro e non può essere inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora l'importo dell'indennità di disponibilità fosse inferiore al minimale contributivo stabilito annualmente dall'INPS in base alla normativa vigente in materia, la contribuzione previdenziale e assistenziale è comunque calcolata e dovuta sulla base del minimale contributivo medesimo.».

4.9

ROMANO

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «in ogni caso»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le retribuzioni o i compensi di cui al precedente periodo altresì non possono in ogni caso essere inferiori al 9,50 per cento dell'importo del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.».

4.0.1

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Contratto di scrittura artistica)

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo definiti come quei soggetti che con abilità di natura artistica, che si possono manifestare con un'attività inventiva, un'interpretazione, un'esibizione, una particolare abilità fisica, una specifica personalità, o anche con una qualificata competenza tecnico-artistica, danno un apporto necessario o sostanziale alla realizzazione o alla miglior riuscita dello spettacolo, sono formalizzati con un contratto di scrittura artistica, in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il contratto di scrittura artistica può essere individuale o collettivo. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti periodi, il modello del contratto di scrittura artistica. Il modello è pubblicato sul sito internet istituzionale del medesimo Ministero.».

Conseguentemente all'articolo 16, al comma 4, sostituire le parole da: «. Entro venti giorni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «secondo il modello di cui all'articolo 4-bis.».

4.0.2

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contratto di scrittura artistica)

1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1-bis sono formalizzati con un contratto di scrittura artistica, in cui sono prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il contratto di scrittura artistica può essere individuale o collettivo».

Art. 6.**6.1**

VERDUCCI

Sopprimere i commi 3 e 4.

6.2

VERDUCCI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.3

SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, DE VECCHIS, PIZZOL, ROMEO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, le parole: "euro 100" sono sostituite dalle seguenti: "euro 120"».

6.0.1

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Tutele previdenziali e obblighi contributivi)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – (*Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo presso l'INPS*) – 1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori sono distinti in due gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro e individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seconda che:

a) prestino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o con contratto di lavoro autonomo attività creativa, artistica, tecnica, amministrativa, gestionale direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di opere, prodotti, beni e servizi nel settore creativo e delle arti performative;

b) prestino le medesime attività di cui alla lettera a) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a:

a) 70 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a) del comma 1;

b) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 2, il numero di giornate accreditabili è calcolato considerando come base di calcolo il doppio del minimale contributivo, determinato annualmente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi della normativa vigente, per ogni giornata di lavoro effettivo che dà luogo alla corrispondente copertura previdenziale. Le retribuzioni eccedenti il doppio del minimale giornaliero corrispondono a un numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel Fondo, comunque entro il limite massimo di sei

giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione di riferimento.

4. Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

5. Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.

6. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è abrogato".

2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si provvede altresì ad aggiornare, ad adeguare e a ridefinire sia le categorie sia i gruppi dei lavoratori obbligatoriamente assicurati al FPLS, in base all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle norme di assicurazione e di tutela dei lavoratori e dei professionisti del settore creativo e delle arti performative.

3. In fase di prima attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, come modificata dal comma 1 del presente articolo, per gli eventuali nuovi o maggiori oneri ricadenti sulla gestione speciale del FPLS, l'INPS è autorizzato ad utilizzare le risorse risultanti dall'avanzo patrimoniale della medesima gestione speciale come risultante al 31 dicembre 2019.».

6.0.2

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ricongiungimento dei contributi previdenziali versati)

1. I lavoratori dello spettacolo che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come integrati e ridefiniti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, svolgono la loro attività lavorativa in modo saltuario, intermittente e differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e che non raggiungono le novanta giornate di prestazione annue richieste ai fini previdenziali per avere diritto alla pensione, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. I contributi versati dal lavoratore alla gestione ex ENPALS dell'INPS in attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, ai fini del raggiungimento del diritto. È prevista altresì la possibilità del riscatto di laurea ai fini pensionistici.

2. Ai lavoratori di cui all'articolo 1-*bis* si applicano le disposizioni previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'articolo 6-*bis* quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 7.

7.1

PAPATHEU

Al comma 3, lettera b) sopprimere il terzo periodo.

7.2

VERDUCCI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del raggiungimento delle cinquantuno giornate necessarie per l'accesso all'indennità di discontinuità, agli attori impegnati nelle produzioni cine-audiovisive sono riconosciute ulteriori tre giornate di contribuzione figurativa per ciascuna prestazione lavorativa resa nell'ambito di ciascun contratto di lavoro e alla quale corrisponde il versamento dei relativi contributi previdenziali. L'accreditamento figurativo delle tre giornate avviene

sulla base del minimale contributivo stabilito per l'anno di riferimento all'accREDITamento stesso;».

7.3

PAPATHEU

Al comma 3, lettera e) sopprimere le seguenti parole: «e dell'85 per cento con il requisito di 80 o più giornate accreditate nel FPLS».

7.0.1

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. I lavoratori e i professionisti del settore creativo e delle arti performative iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Al settore creativo e delle arti performative si applicano le norme stabilite in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per la gestione del terziario, nonché le tariffe previste per la gestione del terziario dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, recante nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività" e relative modalità di applicazione.

2. Per i lavoratori e i professionisti iscritti al FPLS, gli obblighi relativi alla denuncia di iscrizione o di esercizio presso l'INAIL sono esauriti unitamente alla certificazione di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra l'INPS e l'INAIL sono stabilite le modalità ed i termini relativi:

a) alla redazione delle denunce di iscrizione o esercizio di cui al comma 2 per quanto attiene ai dati e alle informazioni integrative relative all'assicurazione INAIL;

b) alla trasmissione e alla condivisione dei dati e delle informazioni tra INPS e INAIL;

c) all'esazione dei premi di assicurazione dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS;

d) alle modalità e ai termini delle denunce degli eventi di infortunio e di malattia professionale, nonché alle relative istruttorie amministrative e medico-legali;

e) all'erogazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale.

4. All'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i commi 4 e 5 sono abrogati.».

7.0.2

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Tutela e indennità di malattia)

1. I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma e dalla tipologia negoziale del rapporto di lavoro, sono assicurati per gli eventi di malattia che determinano incapacità lavorativa temporanea.

2. I lavoratori iscritti al FPLS hanno diritto alla percezione dell'indennità di malattia che è loro riconosciuta con i requisiti, i criteri e le modalità stabiliti per gli impiegati del settore terziario e dei servizi.

3. L'indennità di malattia spetta per tutte le giornate coperte da idonea certificazione a partire dal giorno in cui si verifica l'evento morboso e per un massimo di centottanta giorni nell'anno solare, purché l'evento morboso abbia inizio entro sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o dalla sospensione, interruzione o scadenza del rapporto di lavoro per i lavoratori autonomi o a tempo determinato.

4. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021 è dovuto un contributo dell'1,28 per cento per i lavoratori subordinati e autonomi, indipendentemente dalla tipologia negoziale del contratto di lavoro, iscritti al FPLS.

5. Gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono abrogati.

6. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, nonché per i lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato iscritti alla gestione speciale del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni."

4. All'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 1 è abrogato.».

7.0.3

VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Tutela ed indennità di maternità e congedi parentali)

1. Al comma 6 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, capoverso "59-bis", il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il trattamento economico e normativo e il calcolo dell'indennità spettante ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS sono regolati dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e si applicano le norme ivi previste in relazione alle diverse tipologie dei contratti di lavoro. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano le norme sull'indennità stabilite per le lavoratrici e i lavoratori subordinati a tempo determinato."

3. Per l'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, il contributo dello 0,46 per cento stabilito dall'articolo 79, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è dovuto anche per i lavoratori autonomi iscritti al FPLS.».

7.0.4

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Retribuzione imponibile)

1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile, in relazione ai contratti di cui all'articolo 1-*quater*, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono individuate le tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7-bis quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 9.**9.1**

SAPONARA, ALESSANDRINI, PITTONI, DE VECCHIS, PIZZOL, ROMEO

Sopprimere l'articolo.

9.2

VERDUCCI

Al comma 2, sopprimere la parola: «normalmente» e al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In nessun caso il committente può esimersi dall'obbligo di pagamento delle quote di contribuzione previdenziale e assicurativa a proprio carico ed è nullo qualunque patto contrario.».

Art. 10.**10.0.1**

RUFA, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708)

1. L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, così come integrato e ridefinito dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, si interpreta nel senso che gli indossatori e i fotomodelli devono considerarsi inclusi nella categoria A solo ed esclusivamente qualora partecipino ad eventi con un effettivo carattere di spettacolarità e prestino attività artistica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione dello spettacolo.».

Art. 11.**11.1**

VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12 e 14.

11.2

PAPATHEU

Sopprimere l'articolo.

11.3

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Sopprimere l'articolo.

Art. 12.

12.1

PAPATHEU

Sopprimere l'articolo.

12.2

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Sopprimere l'articolo.

Art. 13.

13.1

VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 15, 16 e 17.

13.2

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 15.

13.3

PAPATHEU

Sopprimere l'articolo.

13.4

ANGRISANI, GRANATO

Al comma 1, dopo le parole: «spettacolo dal vivo», inserire le seguenti: «nei settori della lirica e della concertistica».

Art. 14.

14.1

PAPATHEU

Sopprimere l'articolo.

14.2

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Sopprimere l'articolo.

14.3

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Al comma 1, dopo le parole: «Registro degli agenti», inserire le seguenti: «, per elaborare un elenco di riferimento di tutti i personaggi delle

opere che devono essere affidati ad artisti professionisti, con un primo elenco che comprenda i titoli rappresentati in Italia negli ultimi 10 anni con la relativa categoria di interprete,».

14.0.1

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Ufficio di collocamento dello spettacolo)

1. In ogni provincia è istituito l'Ufficio di collocamento dello spettacolo.

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono attività di informazione e servizi di orientamento, favoriscono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, gestiscono banche dati, forniscono assistenza e supporto per la gestione di pratiche burocratiche, rilasciano certificati e moduli, offrono consulenza gratuita per i lavoratori dello spettacolo.

3. L'Ufficio di collocamento dello spettacolo fornisce, altresì, un servizio che contribuisce all'incontro tra domanda e offerta nel settore dello spettacolo; tale servizio esso svolge anche funzioni di monitoraggio statistico e di valutazione delle politiche del lavoro. Ai fini di cui al presente articolo è istituito il sito *web online* denominato "Listaspettacolo.it".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 15.

15.1

PAPATHEU

Sopprimere l'articolo.

15.2

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Al comma 1, sostituire le parole: «È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo» con le seguenti: «È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo della lirica, della concertistica, della sinfonica e del balletto».

15.3

ANGRISANI, GRANATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di importo superiore a 100.000 euro all'anno».

15.4

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «superiori a euro 70.000 all'anno».

Art. 16.**16.1**

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Sopprimere l'articolo.

16.2

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

16.3

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Sopprimere il comma 2.
_____**16.4**

PAPATHEU

Sopprimere il comma 5.
_____**Art. 17.****17.1**

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Sopprimere l'articolo.
_____**17.2**

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 1).
_____**17.3**

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 3).
_____**17.4**

ANGRISANI, GRANATO

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) redige, entro il termine di sei mesi dal suo insediamento, un elenco di riferimento di tutti personaggi delle opere di maggiore produzione rappresentate in Italia negli ultimi dieci anni che devono essere affidati, in riferimento al ruolo, agli artisti di cui al presente articolo, ivi

compresa la definizione della relativa categoria di interprete per ciascuna opera;».

17.5

ANGRISANI, GRANATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Gli enti di cui al comma 5 del presente articolo non possono utilizzare nelle proprie produzioni istituzionali, in ciascun ruolo, gli allievi delle accademie di formazione e gli artisti del coro, indipendentemente dalla natura del loro rapporto di lavoro.»

17.6

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Fatte salve le produzioni di allievi delle accademie, le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri, i festivals, non possano utilizzare per le loro produzioni artistiche gli allievi delle accademie. Tale divieto è esteso agli artisti del coro siano essi con contratti a tempo indeterminato o determinato.».

17.0.1

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(ConSORZI di Fondazioni)

1. Per favorire l'attività coreutica le Fondazioni lirico-sinfoniche possono consorziarsi tra loro al fine di costituire un corpo di ballo stabile in comune.».

17.0.2

CANGINI, ALDERISI, FLORIS, GIRO, SERAFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno un proprio corpo di ballo stabile, o il cui programma degli spettacoli della stagione prevede con cadenza annuale rappresentazioni di balletto, assumono la denominazione di "fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto". Le Fondazioni lirico-sinfoniche e di balletto preservano la propria struttura artistica composta da orchestra, coro e corpo di ballo, e la produzione di opera lirica, musica sinfonica e balletto.».

Art. 18.**18.1**

ANGRISANI, GRANATO

*Sopprimere l'articolo.***18.2**

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, CASTELLONE

*Sopprimere l'articolo.***18.3**

VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

Art. 19.**19.1**

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, ROMAGNOLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «di produzione teatrale», inserire le seguenti: «e di spettacoli di musica popolare contemporanea»;*

b) *dopo le parole: «della produzione teatrale», inserire le seguenti: «o musicale».*

Art. 20.**20.1**

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e degli spettacoli dal vivo, oltre che dei luoghi dediti alle loro rappresentazioni».

20.0.1

ANGRISANI, GRANATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Incompatibilità del sovrintendente delle fondazioni)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. La carica di sovrintendente è incompatibile con la carica di direttore artistico"».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 5 agosto 2021

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 158

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Giovedì 5 agosto 2021

Plenaria**440^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il senatore DELL'OLIO (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, identici a quelli già esaminati per le Commissioni di merito, ribadendo, per quanto di competenza, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.1, 2.2, 2.2 (testo 2) 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14, 2.18 (testo 2), 2.21, 2.22, 2.22 (testo 2), 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.31, 2.34, 2.0.1 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 (già 2.0.6), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.15 e 4.0.16 (già 3.0.5).

Sulle proposte 1.9 e 1.10, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro integrale rifo-

mulazione nella medesima seguente versione: All'articolo 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- alinea, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022»;»;
- alla lettera *b*), sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022» e dopo le parole: «delle imprese di cui lo stesso si avvale» aggiungere le seguenti: «nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».

Conseguentemente:

- al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «27,5 milioni di euro per l'anno 2022.»;
- all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «35,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;».

Sugli emendamenti 1.20 (testo 2) e 1.21, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'integrale riformulazione nella seguente identica versione: «Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "10 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 7, sostituire le parole: "25 milioni per l'anno 2022" con le seguenti: "30 milioni per l'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;».

Sugli emendamenti 3.1 e 3.2, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-*bis*, capoverso 1-*ter*, delle parole: «di cui all'articolo 202, comma 4,» con le seguenti: «di cui all'articolo 202, comma 1,».

Sull'emendamento 1.15, ribadisce il parere di semplice contrarietà.

Sui restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea e identici a quelli già esaminati per le Commissioni di merito, ribadisce un parere non ostativo.

Infine, avverte che resta sospeso l'esame di ulteriori emendamenti che dovessero essere trasmessi dall'Assemblea a seguito della conclusione dei lavori da parte delle Commissioni di merito.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme a quello del relatore. Per quanto riguarda, più specificatamente, l'emendamento 1.15, ribadisce l'avviso contrario del Governo, prendendo comunque atto del parere di contrarietà semplice espresso dalla Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il senatore DELL'OLIO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.1, 2.2, 2.2 (testo 2) 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.14, 2.18 (testo 2), 2.21, 2.22, 2.22 (testo 2), 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.31, 2.34, 2.0.1 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 (già 2.0.6), 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.15 e 4.0.16 (già 3.0.5)».

Sulle proposte 1.9 e 1.10, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro integrale rifo-

mulazione nella medesima seguente versione: «All'articolo 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

– alinea, sostituire le parole: "20 milioni per l'anno 2022" con le seguenti: "22,5 milioni per l'anno 2022";

– alla lettera *b*), sostituire le parole: "20 milioni per l'anno 2022" con le seguenti: "22,5 milioni per l'anno 2022" e dopo le parole: "delle imprese di cui lo stesso si avvale" aggiungere le seguenti: "nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate"».

Conseguentemente:

– al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «27,5 milioni di euro per l'anno 2022.»

– all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «35,5 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;».

Sugli emendamenti 1.20 (testo 2) e 1.21, si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'integrale riformulazione nella seguente identica versione: «Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2022" con le seguenti: "10 milioni di euro per l'anno 2022";

b) al comma 7, sostituire le parole: "25 milioni per l'anno 2022" con le seguenti: "30 milioni per l'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;».

Sugli emendamenti 3.1 e 3.2 si ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-*bis*, capoverso 1-*ter*, delle parole: «di cui all'articolo 202, comma 4,» con le seguenti: «di cui all'articolo 202, comma 1,».

Sull'emendamento 1.15 si ribadisce il parere di semplice contrarietà. L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti..

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, riservandosi di riprenderla una volta autorizzati dalla Presidenza del Senato, avvertendo che, alla ripresa, verranno esaminati gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

La seduta sospesa, alle ore 9,30, riprende alle ore 11,10.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, illustra gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, sul disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite 8ª e 11ª, nonché sulle proposte emendative 2.30 (testo 3) e 2.30 (testo 4).

La sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme al relatore, rappresentando tuttavia l'opportunità di modificare l'emendamento 2.21 (testo 3), al fine di specificare che l'eventuale destinazione di risorse per la promozione di studi volti alla salvaguardia della laguna di Venezia, sia subordinata all'individuazione di economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera.

La senatrice LEZZI (*Misto*) interviene per chiedere un chiarimento sulla portata finanziaria dell'emendamento 3.1 (testo 2), domandando in particolare se l'utilizzo delle risorse ivi indicate, pari a 705 milioni di euro, faccia seguito all'accordo di programma tra Invitalia e ArcelorMittal.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE fa presente che, secondo quanto previsto dall'accordo di coinvestimento del 10 dicembre 2020, l'impegno di natura finanziaria assunto da INVITALIA con l'ingresso nel capitale di ArcelorMittal assume una consistenza pari, nel massimo, a 1.105.000.000 euro, articolato come segue: 400.000.000 di euro, in sede di sottoscrizione e liberazione del primo aumento di capitale deliberato da ArcelorMittal, nell'anno 2021; fino ad ulteriori 680.000.000 di euro, da versare al momento della sottoscrizione del secondo aumento di capitale che sarà deliberato da ArcelorMittal, successivamente al verificarsi delle condizioni di cui all'accordo di coinvestimento del 10 dicembre 2020; un importo massimo di 25.000.000 di euro a titolo di finanziamento soci che INVITALIA erogherà contestualmente al secondo aumento di capitale di ArcelorMittal, nei termini indicati alle lettere da *a*) a *d*) del paragrafo (*ii*) dell'articolo 1.15 del predetto accordo del 10 dicembre 2020.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria dei predetti interventi, in relazione alla sottoscrizione ed alla liberazione del primo aumento di capitale, pari a 400.000.000 di euro (somme queste già versate a INVITALIA in forza del decreto ministeriale 12 febbraio 2021), questa è già stata individuata nello stanziamento, in termini di residui e cassa, del capitolo di bilancio 7617 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

Alla copertura finanziaria per la sottoscrizione e il versamento, da parte della società, del secondo aumento di capitale, nonché per l'erogazione del finanziamento soci, complessivamente pari, nel massimo, a 705.000.000 di euro, si provvede attingendo, per il corrispondente massimo ammontare, alle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ed allocate nel capitolo di bilancio 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

Al riguardo, in ragione della fonte di copertura individuata come sopra per l'autorizzazione sia al secondo intervento nel capitale di ArcelorMittal (ora Acciaierie d'Italia *Holding*), sia in relazione al finanziamento in conto soci, si attesta che, con riferimento agli apporti di capitale di cui all'articolo 79, commi 3, 4, 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato accertato un fabbisogno inferiore rispetto alla consistenza dei residui definitivamente accertati sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020 e trasferiti all'esercizio 2021 (ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009), nonché al relativo stanziamento di cassa. Pertanto, la predetta modalità di copertura così come sopra individuata è tale da non interferire con l'ev-

luzione dell'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze nell'operazione prevista ai citati commi dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020.

In relazione, invece, alle risorse finanziarie necessarie a consentire a INVITALIA di sottoscrivere interamente e versare il capitale sociale della società di nuova costituzione, cui affidare la conduzione delle attività già delineate nella relazione illustrativa, fissato, nel massimo, in 70.000.000 di euro, la relativa copertura è individuata nelle somme al momento disponibili, in termini di residui e cassa, sul capitolo di bilancio 7617 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari – al netto di quanto già attinto al momento della sottoscrizione e liberazione del primo aumento di capitale deliberato da ArcelorMittal – a 70.000.000 di euro.

Il capitale sociale della società da costituire per la conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – *direct reduced iron*, potrà essere sottoscritto e liberato da INVITALIA anche in più soluzioni (con la conseguente adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di più decreti, in relazione alle corrispondenti risorse finanziarie da trasferire ad INVITALIA di volta in volta), tenuto conto dell'evoluzione dello stato di avanzamento dei lavori all'uopo necessari, da comunicare ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

La senatrice LEZZI (*Misto*) prende atto della risposta, sottolineando che rimane comunque irrisolta la questione dei crediti utilizzati a compensazione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il senatore DELL'OLIO (*M5S*), in sostituzione del relatore Marco Pellegrini, propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 2.21 (testo 3), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della parola: "annualmente", nonché all'inserimento, dopo le parole: "del comma 5," delle seguenti: "derivanti da economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera,".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti approvati dalle Commissioni riunite 8ª e 11ª, nonché su tutte le altre proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.».

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

La seduta termina alle ore 11,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 5 agosto 2021

Plenaria**267^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

SINDACATO ISPETTIVO**Interrogazioni**

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione 3-02613 del senatore De Bertoldi, precisando in via preliminare che la natura «pagabile» o «non pagabile» dei crediti fiscali è un concetto di natura statistica che rileva ai fini della compilazione dei conti nazionali. Secondo le regole europee, i crediti «pagabili» sono quelli di cui si può prevedere con ragionevole certezza che saranno integralmente fruiti dal beneficiario indipendentemente dalla dimensione del debito fiscale di quest'ultimo al momento della maturazione degli stessi, mediante rimborso o grazie alla possibilità di utilizzarli in compensazione con le somme dovute nelle annualità successive. Tali crediti determinano l'insorgenza di un debito di importo certo dello Stato nei confronti del beneficiario e devono pertanto essere registrati in spesa, con impatto sull'indebitamento netto nell'anno in cui sorge il diritto al beneficio per l'intero importo spettante (in base al principio della competenza economica), indipendentemente dall'effettivo profilo temporale di utilizzo degli stessi. Viceversa, i crediti «non pagabili» diventano inesigibili una volta superato il limite della capienza fiscale. Essi sono registrati come riduzione delle entrate fiscali, con impatto sull'indebitamento netto negli anni in cui vengono effettivamente utilizzati dal contribuente. In entrambi i casi la modalità tecnica con la quale il sog-

getto beneficiario fruisce della misura è quella della riduzione dei versamenti fiscali. È solo in sede di compilazione dei conti nazionali che le misure pagabili sono rappresentate nei conti come spesa, provvedendo, quindi, a rettificare in aumento le corrispondenti entrate fiscali che, in questo caso, sono quantificate «al lordo» delle compensazioni effettuate dai contribuenti.

Quella descritta non rappresenta una nuova regola indirizzata solo alla misura Transizione 4.0. Giova ricordare, infatti, che la maggior parte dei crediti d'imposta esistenti, con poche eccezioni, sono registrati come spesa. Ciò avviene, di norma, a invarianza sul *deficit*, laddove le regole di registrazione contabile prevedono l'utilizzo del criterio della cassa per entrambi i flussi in entrata e in uscita. Viceversa, potrebbero determinarsi effetti sul *deficit* in alcuni esercizi, legati all'eventuale disallineamento temporale fra dati di cassa e dati di competenza, che tenderebbero comunque a riassorbirsi negli anni successivi. Questo è, in particolare, il caso dei crediti che prevedono un utilizzo ripartito su più anni del credito maturato. Ai fini della corretta registrazione sui conti e a garanzia dell'equilibrio dei saldi in ciascun esercizio, assume dunque rilevanza il riconoscimento della natura dei crediti, nonché delle modalità con le quali le misure devono essere contabilizzate (se cioè in base al criterio della cassa ovvero a quello della competenza). La distinzione fra le due categorie di crediti origina dalla circostanza che i crediti pagabili possono essere fruiti dai soggetti beneficiari sino a completo esaurimento e, quindi, in via del tutto indipendente dall'effettivo debito fiscale, anche qualora essi non possano essere richiesti a rimborso, ma unicamente utilizzati nelle annualità successive. In altri termini, si tratta di un'agevolazione di importo certo che lo Stato intende erogare ai beneficiari e che nella fattispecie assume la forma di una riduzione del gettito fiscale, ma che potrebbe altresì essere erogata in forma diretta come sussidio.

I crediti «non pagabili» sono normalmente utilizzati in sede di dichiarazione dei redditi, nella quale il credito emerge nella forma della detrazione fiscale. In questo senso il Superbonus non rappresenta un'eccezione, nascendo appunto come detrazione fiscale. Tuttavia l'aspetto di novità deriva dalla possibilità di trasformazione della detrazione in credito d'imposta a seguito della cessione a soggetti terzi, ancorché con la condizione di poter essere fruito dal cessionario con i medesimi limiti e modalità del primo beneficiario. Con riferimento a questa misura, proprio per le sue caratteristiche peculiari – come evidenziato nel parere reso da Eurostat il 10 giugno 2021 – sono peraltro in corso riflessioni per comprendere se la trasferibilità del credito, che amplia significativamente la probabilità di effettivo utilizzo dell'agevolazione ben oltre la capienza fiscale del primo beneficiario, non comporti altresì il cambiamento della natura del credito da non pagabile a pagabile. La fattispecie non è esplicitamente regolamentata nel SEC o nel Manuale sul *deficit* e sul debito e richiederà approfondimenti nelle competenti sedi europee per pervenire a una decisione sul trattamento contabile, che dovrà essere attuata da tutti gli Stati membri. Il nostro Paese parteciperà attivamente alla definizione delle nuove regole. Il

SEC 2010 e il Manuale sul *deficit* e sul debito individuano i principi generali in relazione ai quali devono essere redatti i conti nazionali, nell'ottica di rendere armonizzate le statistiche a livello europeo; per le singole operazioni non chiaramente identificate nel Regolamento e nel Manuale occorre desumere anche in via interpretativa il trattamento applicabile, sempre nella prospettiva di far prevalere la sostanza sulla forma. Per tale motivo non rileva solo la forma (quella ad esempio del credito fiscale) attraverso la quale la misura viene fruita dal beneficiario, ma la sostanza dell'agevolazione.

Secondo l'analisi condotta da ISTAT e in base al pronunciamento di EUROSTAT, il credito Transizione 4.0 ricade nella categoria dei crediti «pagabili» perché diversamente dal Superbonus non comporta la perdita del beneficio in assenza di capienza fiscale nell'anno in cui ne è consentito l'utilizzo; non nasce come detrazione fiscale utilizzabile solo a riduzione delle imposte sul reddito, ma direttamente come credito che, ad ulteriore riprova della sostanziale certezza di una piena fruizione dello stesso, può essere utilizzato in compensazione di qualunque debito fiscale e contributivo, direttamente afferente al reddito del beneficiario (ad esempio può essere utilizzato per compensare i versamenti da effettuare in qualità di sostituti d'imposta).

Ciò premesso, si deduce che il credito di Transizione 4.0, a differenza del Superbonus, ha natura pagabile indipendentemente dalla facoltà di cessione. Su questa base in occasione della prossima manovra di bilancio si lavorerà per rendere più efficiente l'utilizzo del credito, eventualmente anche valutando la possibilità di rendere ammissibile la facoltà di cessione, tenendo conto dei vincoli che riguardano i controlli successivi e garantendo la puntuale contabilizzazione degli effetti in ciascun anno di vigenza della misura.

Interviene in replica il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Da un lato, infatti, non condivide il diverso trattamento contabile delle detrazioni fiscali delle due misure (*Superbonus* e *Transition plan 4.0*) legato all'interpretazione fornita da Eurostat, dall'altro invece apprezza l'intendimento del Governo di intervenire in occasione della prossima legge di bilancio per rendere più efficiente l'utilizzo del credito, eventualmente anche valutando la possibilità di rendere ammissibile la facoltà di cessione. Su questo ultimo punto assicura il sostegno del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde quindi all'interrogazione 3-02610 della senatrice Toffanin, ricordando che la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo prevede la competenza concorrente del Ministero dello sviluppo economico per la parte concernente l'ammissibilità delle attività, la pertinenza e la congruità delle spese eleggibili alla disciplina agevolativa e la competenza dell'Amministrazione finanziaria per la parte legata ai controlli sostanziali e documentali. Nel caso in cui si rendano necessarie «valutazioni di carattere tecnico» in

ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, l'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del decreto interministeriale del 27 maggio 2015, può avvalersi del supporto del Ministero dello sviluppo economico per ricevere pareri tecnici in merito alla qualificazione delle attività svolte dall'impresa nonché sulla pertinenza e sulla congruità delle spese sostenute.

Per quanto riguarda l'adempimento dell'onere di certificazione della documentazione contabile delle spese eleggibili previsto dalla disciplina, per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017 l'onere della certificazione della documentazione contabile era previsto solo per le imprese non obbligate per legge al controllo legale dei conti, a nulla rilevando, ai fini dell'individuazione del soggetto incaricato di rilasciare la certificazione, la nomina volontaria di un organo di revisione del bilancio; essendo comunque necessario, per espressa previsione della stessa disciplina agevolativa, che il soggetto incaricato (anche o solo) della certificazione risultasse iscritto nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. A partire dal 2018, invece, l'onere della certificazione è stato esteso anche alle imprese tenute per legge al controllo legale dei conti e, in tal caso, al rilascio della certificazione deve provvedere lo stesso soggetto incaricato del controllo legale dei conti.

Ciò posto, si rappresenta che, con la circolare 9 febbraio 2018, n. 59990, il Ministero dello sviluppo economico ha evidenziato che l'individuazione delle attività ammissibili, previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di «ricerca fondamentale», «ricerca applicata» e «sviluppo sperimentale» contenute nel paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», mutate nella sostanza da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in ricerca e sviluppo, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel cosiddetto Manuale di Frascati.

Con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, elaborata d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, è stato altresì chiarito che «ai fini della corretta fruizione del credito di imposta, l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'attività di controllo, verifica la sussistenza delle condizioni richieste dalla disciplina agevolativa, nonché l'ammissibilità delle attività e dei costi sulla base dei quali è stato determinato il credito di imposta. Nel caso in cui si rendano necessarie "valutazioni di carattere tecnico" in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, il comma 2 dell'articolo 8 del decreto attuativo attribuisce all'Agenzia delle entrate la facoltà di richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere».

In ragione di tali chiarimenti, dunque, la valutazione della conformità delle attività svolte dal contribuente alla nozione di attività di ricerca e sviluppo può essere operata dall'Amministrazione finanziaria con il sup-

porto del Ministero dello sviluppo economico, ricorrendo le condizioni stabilite in base agli orientamenti interpretativi del MISE, di cui alla richiamata circolare n. 59990 del 9 febbraio 2018, ai fini dell'ammissibilità delle spese al credito qui in esame. Inoltre, la richiesta del parere è espressamente prevista dalla nonna come una facoltà, non un obbligo, per l'Agenzia delle entrate. Né, d'altra parte, l'acquisizione del parere del Ministero dello sviluppo economico deve intendersi limitata ai soli casi in cui sussista incertezza circa la qualificazione come attività di ricerca e sviluppo delle attività considerate eleggibili al credito d'imposta in esame da parte dei contribuenti. Infatti, l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale del 27 maggio 2015, attuativo della misura agevolativa, dispone che: «Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere». Peraltro, la richiesta di parere al Ministero dello sviluppo economico viene esperita laddove si verta sull'ammissibilità di specifiche attività ovvero della pertinenza e congruità dei costi sostenuti, circostanze la cui verifica, attesa la tecnicità del riscontro, deve essere effettuata a cura dell'amministrazione tecnica competente; Viceversa, non è necessaria laddove l'attività di controllo invece si sia limitata alla verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio. Al riguardo, nella circolare n. 31/E del 2020, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che: « (...) in relazione a talune fattispecie potrebbe non essere stato richiesto, in quanto facoltativo, il parere tecnico al MISE. Ferma restando l'opportunità di attivare la suddetta richiesta nelle situazioni caratterizzate da un grado di tecnicismo elevato o dalla assoluta novità della questione riscontrata, gli uffici, ricorrendone le condizioni, potranno procedere al recupero del credito d'imposta inesistente anche senza la previa acquisizione del parere tecnico del citato Ministero, laddove dovessero ritenere in base a proprie autonome valutazioni (tenuto conto altresì dei chiarimenti forniti sul tema nei documenti di prassi pubblicati o della assimilazione ad altre fattispecie già esaminate) che nella specifica fattispecie oggetto di controllo non ricorrano le condizioni di ammissibilità delle attività o delle spese al beneficio fiscale».

Inoltre, proprio al fine di agevolare la verifica della sussistenza degli elementi del credito d'imposta, a partire dal periodo d'imposta 2018, per effetto delle modifiche apportate alla disciplina agevolativa dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), è stato introdotto l'onere per le imprese, che intendono avvalersi della disciplina, di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta. In ogni caso, si ritiene opportuno ricordare che, per consentire alle imprese di operare in situazioni di certezza agli effetti della disciplina agevolativa in esame (e di non incorrere, quindi, nelle sanzioni conseguenti), è riconosciuta alle stesse la possibilità di acquisire autonomamente il parere tec-

nico del Ministero dello sviluppo economico rispetto all'esistenza o meno dell'attività eleggibile o di presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello ordinario per i dubbi interpretativi di carattere tributario, secondo le modalità richiamate nella menzionata circolare n. 31/E del 2020.

L'Agenzia delle entrate nello svolgimento dell'attività istruttoria e di controllo (necessariamente successiva, essendo prevista la spendibilità autonoma del credito da parte del contribuente senza riscontri preventivi delle amministrazioni competenti) e nell'applicare le sanzioni conseguenti alle violazioni riscontrate si è attenuta e si attiene alle disposizioni di riferimento. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito di imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, il comma 3 dell'articolo 8 del menzionato decreto 27 maggio 2015 dispone che l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. In particolare, riguardo alle sanzioni applicabili all'indebito utilizzo del credito d'imposta, quando è utilizzato in compensazione un credito di imposta inesistente è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura del credito stesso (articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997), ove per credito inesistente si intende il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo – non necessariamente derivante da frode – e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Nel caso di specie, con la circolare n. 31/E del 2020, è stato precisato che: «Con riferimento alle casistiche più ricorrenti di attività rappresentate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, giova ricordare che qualora a seguito dei summenzionati controlli sia accertato che le attività/spese sostenute non siano ammissibili al credito d'imposta ricerca e sviluppo si configura un'ipotesi di utilizzo di un credito "inesistente" per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo (...)».

Tuttavia, per attenuare gli effetti riguardo all'aspetto sanzionatorio per il contribuente derivante dall'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (per la quale, peraltro, non si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), nel medesimo documento di prassi, è stato affermato che il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cosiddetto ravvedimento), anche successivamente alla constatazione della violazione, ma comunque prima che sia stato notificato l'atto di recupero. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in ragione della emersione di «circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione», potranno applicare la predetta sanzione riducen-

dola sino alla metà del minimo edittale, ai sensi del comma 4 all'articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Con riguardo ai profili sanzionatori della disciplina del credito d'imposta, in molti interventi di risposta, nei casi in particolare in cui la fattispecie non presentasse specifiche criticità di tipo documentale e la questione attenesse essenzialmente alla verifica dei contenuti di novità e originalità delle attività svolte, il MISE ha segnalato alla competente Direzione provinciale l'opportunità di valutare l'applicabilità dell'esimente delle obiettive condizioni di incertezza.

Con riferimento alla richiesta del numero degli accertamenti effettuati ad oggi dall'Agenzia delle entrate in merito alla fruizione del credito d'imposta, gli atti di recupero notificati nel quinquennio 2017/2021 (dati aggiornati al 30 giugno 2021) ammontano a 804 e i processi verbali di constatazione notificati (dai dati relativi a questi ultimi sono stati espunti i rilievi già confluiti in un atto di recupero e, pertanto, conteggiati nel numero di atti di recupero) sono 164.

Con riguardo, infine, alla richiesta del numero di pareri che, ad oggi, siano stati richiesti al Ministero dello sviluppo economico, gli stessi sono stati acquisiti direttamente dal citato Ministero, che, unitariamente, riceve le richieste di parere da tutte le articolazioni dell'Agenzia e della Guardia di finanza. A oggi, oltre ai numerosi pareri tecnici resi all'Agenzia delle Entrate in relazione a istanze d'interpello ordinario (circa 60), sono stati emessi numerosi pareri tecnici (circa 70) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale del 27 maggio 2015, vale a dire su espressa richiesta degli uffici dell'Agenzia delle entrate e dei Nuclei della Guardia di finanza.

Dopo una richiesta di chiarimento della senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), cui risponde il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, interviene in replica la senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), che si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta in quanto rimangono indefiniti gli ambiti di competenza dell'Agenzia delle entrate e del MISE e permane un'eccessiva discrezionalità circa l'attività ispettiva svolta dagli uffici dell'Agenzia stessa per valutare la corretta fruizione del credito d'imposta.

Sul tema degli investimenti innovativi prende incidentalmente la parola il PRESIDENTE (*PD*) per evidenziare la necessità di conciliare le aspettative degli imprenditori con le esigenze dell'ordinamento fiscale, anche attraverso modalità di interpello che servano a dirimere le controversie, evitando tuttavia l'adozione di norme non ispirate a un approccio di sistema e slegate dall'interesse generale.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Maria Cecilia Guerra per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,40.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Giovedì 5 agosto 2021

Plenaria

253^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene, in videoconferenza, il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Avverte, inoltre, che l'audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro GIOVANNINI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente NENCINI (*IV-PSI*) e la senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*).

Risponde il ministro GIOVANNINI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,05.

Plenaria**254^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'audizione del ministro Bianchi sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico, che era stata programmata per martedì 3 agosto, sarà riprogrammata alla ripresa dei lavori. Dà quindi conto della programmazione dei lavori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Quanto al ciclo di audizioni informali da svolgere in merito all'affare assegnato sugli allestimenti museali, di cui si chiede il deferimento, il PRESIDENTE propone un elenco delle audizioni da svolgere che tiene conto delle richieste avanzate; propone inoltre un'integrazione al programma di audizioni informali in merito ai disegni di legge n. 2307 e con-

nessi. Infine, propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione la discussione in sede redigente dei disegni di legge n. 2151 recante «Riconoscimento dei teatri storici delle Marche» e n. 2333 recante «Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda su tutte le proposte formulate dal Presidente.

La senatrice RUSSO (*M5S*) interviene per sollecitare la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2020, recante «Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici».

La senatrice DE LUCIA (*M5S*) riterrebbe utile programmare l'audizione del ministro Bianchi alla fine del mese di agosto.

Si unisce la senatrice RUSSO (*M5S*), che invita a valutare la possibilità di svolgere tale audizione nella giornata di domani.

La senatrice CORRADO (*Misto-l'A.c'è-LPC*) chiede che alla ripresa dei lavori siano programmate con regolarità le risposte alle interrogazioni assegnate alla Commissione.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), infine, sollecita l'avvio della discussione del disegno di legge n. 2123 recante «Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività», assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 6^a e 7^a, invitando i componenti della Commissione a sottoscriverlo.

Il PRESIDENTE assicura che prenderà i necessari contatti con il Ministro dell'istruzione per programmare la sua audizione e con il presidente della 6^a Commissione in merito alla discussione del disegno di legge n. 2123. Assicura infine che l'esame del disegno di legge n. 2020 proseguirà nelle sedute che saranno convocate nel mese di settembre, nel corso delle quali saranno altresì programmate le risposte alle interrogazioni assegnate alla Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 5 agosto 2021

Plenaria**214^a Seduta***Presidenza del Presidente*
COLTORTI*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA**(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021**(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020*

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI, n. 4*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 4*)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il relatore ASTORRE (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni relativo al *Doc. LXXXVI, n. 4*, pubblicato in allegato, frutto di una interlocuzione tra i Gruppi, e formula una proposta di parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 4*.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del Gruppo della Lega, ringraziando il relatore per l'ottimo lavoro svolto.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si associa ai ringraziamenti, segnalando che i temi che hanno trovato accoglimento nello schema di parere sulla relazione programmatica rivestono una grande importanza sia per il Paese nel suo complesso sia per alcuni specifici territori.

Il senatore FEDE (M5S) ringrazia il relatore e annuncia il voto favorevole del Gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificato il prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore sul *Doc. LXXXVI*, n. 4, che risulta approvato.

Verificato il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone poi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore sul *Doc. LXXXVII*, n. 4, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LXXXVI, N. 4

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il documento in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– con riferimento agli obiettivi di mobilità sostenibile, con il pacchetto «Fit for 55» formalizzato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di rivedere gran parte della legislazione attualmente vigente in materia di clima ed energia, la previsione che le emissioni delle auto di nuova immatricolazione dovranno scendere (rispetto al 2021) del 55 per cento al 2030 e del 100 per cento al 2035, a partire da quest'ultima data verrebbero messe al bando le nuove auto a combustione interna, ivi comprese le euro 6 di ultima generazione, quelle alimentate con carburanti (liquidi o gassosi) *low carbon* e quelle ibride, a vantaggio, in pratica, delle sole elettriche classificate ad emissione zero. Per i veicoli commerciali leggeri i nuovi obiettivi di riduzione di emissioni sono rispettivamente del 50 per cento e del 100 per cento:

– si chiede di adoperarsi in sede europea affinché la promozione della transizione ecologica sia improntata a processi sostenibili (ambientalmente, economicamente e socialmente) e certificati che adottino i principi del *Life Cycle Assessment (LCA)* per la valutazione dell'impronta ambientale (emissioni CO₂) di prodotti e servizi, anche in considerazione della necessità di valutare i reali impatti emissivi delle differenti alimentazioni delle auto; nonché di favorire il completamento di itinerari in grado di decongestionare tratti autostradali particolarmente trafficati;

– con riferimento alla revisione della rete TEN-T, essendo prevista una proposta di regolamento che potrebbe essere formalizzata nel 2021, e che tale suddetta revisione dovrebbe essere complessivamente volta al progressivo allineamento delle priorità infrastrutturali nazionali con quelle europee, con inclusione dei nodi e delle sezioni della rete ad oggi mancanti:

– si chiede di adoperarsi in sede europea affinché la revisione della rete TEN-T, in una ottica di chiusura di nodi infrastrutturali, conduca al prolungamento del corridoio Baltico Adriatico e al contestuale completamento del corridoio Scandinavo Mediterraneo, come richiesto dalle regioni adriatiche attualmente escluse in maniera totale o parziale (Marche, Abruzzo, Molise, Puglia) dalla rete TEN-T, anche al fine di bilanciare i flussi di traffico attualmente presenti in Italia, assicurando un collegamento anche autostradale armonico a servizio del territorio nazionale e un conseguente decongestionamento della dorsale tirrenica, ad oggi unica connessione Nord-Sud presente a livello di reti infrastrutturali europee.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 5 agosto 2021

Plenaria**172^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. – *Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane*

(739) MOLLAME ed altri. – *Norme in materia di produzione e vendita del pane*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 agosto, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – è iniziata l'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta, presentati al testo unificato adottato dalla Commissione nella seduta del 14 luglio e allegato al resoconto di quella seduta.

Avverte altresì che il senatore Taricco ha ritirato l'emendamento 10.1 e ha presentato le riformulazioni degli emendamenti 10.3 e 12.5 in testi 2 (*pubblicati in allegato*).

Prosegue l'illustrazione degli emendamenti.

In sede di articolo 2, interviene il senatore MARTELLI (*Misto*), che descrive le motivazioni sottese all'emendamento 2.18, finalizzato a inserire specificazioni ulteriori nell'etichetta circa la provenienza delle materie prime, in particolare dei cereali, in modo da invogliare il consumatore all'acquisto di determinati prodotti.

Il senatore TARICCO (*PD*) illustra in particolare gli emendamenti 2.2, che integra alcuni ingredienti del pane, 2.4, che specifica il carattere «prolungato» del congelamento, 2.8, che consente l'uso di acido ascorbico, e 2.15, che aggiunge l'indicazione della conservazione e della scadenza del prodotto. Dà indi conto anche del 2.16, finalizzato ad assicurare una maggiore trasparenza per la tipologia di pane ottenuto «per completamento di cottura». Rileva poi che il 2.17 ha lo scopo di precisare le percentuali di farine utilizzate in caso di miscele, mentre il 2.19 consente di vendere il pane a pezzo con un peso minimo garantito. Conclusivamente, nel dare per illustrati gli ulteriori emendamenti a sua firma presentati all'articolo 2, fa notare di aver presentato l'emendamento 2.22, simile ad altre proposte emendative, finalizzato a sopprimere il comma 10 e ad inserire un articolo più organico sulla vigilanza e sulle sanzioni.

Il senatore MOLLAME (*L-SP-PSd'Az*) illustra a sua volta il 2.7, identico al 2.8, sottolineando che l'acido ascorbico ha un effetto stabilizzante sul lievito.

I restanti emendamenti all'articolo 2 si danno per illustrati.

In sede di articolo 3 prende la parola il senatore TARICCO (*PD*) per motivare le ragioni del 3.1, interamente soppressivo dell'articolo. Al riguardo, sottolinea che l'articolo 3 rischia di imporre un eccessivo dettaglio solo alla produzione di pane italiano, senza peraltro migliorarne le ricadute per il consumatore. Riconosce che un'analoga disposizione è attualmente contenuta nella legge n. 580 del 1967, di cui da tempo si chiede la soppressione.

I senatori MARTELLI (*Misto*) e Virginia TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) aggiungono la propria firma all'emendamento 3.1.

Il senatore MOLLAME (*L-SP-PSd'Az*) illustra il 3.2, ritenendo superflua la specificazione del contenuto in ceneri rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.

In sede di articolo 4, il senatore TARICCO (*PD*) dà conto del 4.3, avente lo scopo di chiarire quale sia il prodotto preminente in caso di miscele di sfarinati.

Il senatore MOLLAME (*L-SP-PSd'Az*) illustra il 4.1, che sostituisce l'articolo 4, introducendo disposizioni sull'etichettatura in quanto si ritiene superata la classificazione delle tipologie di pane recata dall'articolo 4, tenuto conto che ormai in tutti i tipi di pane si usano miscele di farine.

Interviene la senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) per sottoporre al senatore Taricco un'eventuale riformulazione del 4.3 che inserisca il termine «multicereali».

Il senatore TARICCO (*PD*) si riserva di valutare tale proposta.

I restanti emendamenti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

In sede di articolo 5, il senatore TARICCO (*PD*) illustra la proposta 5.1, richiamando le considerazioni già esposte in merito all'articolo 3 circa l'eccessivo dettaglio della disposizione. Ritiene peraltro che le previsioni dell'articolo 5 non siano nei fatti verificabili e rischino di ingessare la produzione italiana di pane.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 5.1.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) dà conto degli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8, sottolineando che originariamente il pane era percepito come un prodotto vegetale. Con l'aggiunta di altri ingredienti, tra cui quelli denominati «miglioratori», si è perso, a suo giudizio, il controllo dei componenti del pane, cui si somma l'uso di sostanze di origine animale, che andrebbero dunque specificate se non addirittura vietate.

Il senatore MOLLAME (*L-SP-PSd'Az*) dà conto del 5.2, che rafforza le previsioni di cui al comma 1.

La senatrice PAVANELLI (*M5S*) illustra l'emendamento 5.4, volto ad inserire tra gli ingredienti particolari anche la frutta secca o i semi.

Il senatore COLLINA (*PD*) interviene sul complesso degli emendamenti, richiamando le considerazioni testé svolte circa la soppressione di alcuni articoli del testo unificato. Nel ricordare che l'intento originario, anche a seguito del parere della Commissione affari costituzionali, era di redigere una sorta di «testo unico sul pane», inserendo le disposizioni vigenti, contenute in una pluralità di fonti normative, e abrogando quelle non più ritenute utili, reputa che nel prosieguo dei lavori occorra tenere conto di tale finalità di insieme.

Il relatore VACCARO (*M5S*) concorda con il senatore Collina, ritenendo peraltro più proficuo migliorare la legislazione vigente, in luogo di mere soppressioni, specialmente con riferimento agli articoli 3 e 5 del testo unificato adottato dalla Commissione.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) ritiene invece che il testo unificato non sia soddisfacente e che dunque occorra un approccio di tipo diverso.

Il senatore CROATTI (*M5S*) chiede di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal senatore Castaldi e dal Presidente.

Il PRESIDENTE fa presente che l'articolo 19 del testo unificato ha ad oggetto proprio le abrogazioni di norme attualmente vigenti, alcune delle quali sono ritenute non più indispensabili mentre altre sono confluite nel testo unificato adottato dalla Commissione.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, dà per illustrate le ulteriori proposte emendative presentate all'articolo 5 e propone di rinviare il seguito dell'illustrazione degli emendamenti a partire da quelli presentati all'articolo 6.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rileva che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede una prima seduta di Aula il 7 settembre, con l'autorizzazione per le Commissioni a convocarsi dal 30 agosto o comunque anche precedentemente, se necessario. Segnala peraltro che è imminente il varo, da parte del Governo, di un decreto-legge sulle crisi d'impresa, che potrebbe incidere sulle competenze della Commissione, qualora fosse presentato in questo ramo del Parlamento.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN sottolinea che all'esame del Consiglio dei ministri di questa settimana ci sarà una pluralità di decreti-legge, per cui si farà una valutazione complessiva circa il ramo parlamentare di assegnazione.

Il PRESIDENTE propone pertanto di svolgere la prima seduta della ripresa dopo la sospensione estiva il 7 settembre, fatte salve eventuali anticipazioni qualora giungessero provvedimenti d'urgenza di competenza.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 169, 739**

Art. 10.

10.3 (testo 2)

TARICCO, BITI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Pasta acida essiccata».

Art. 12.

12.5 (testo 2)

TARICCO, BITI, ROSSOMANDO, BOLDRINI

Al comma 5, sostituire le parole: «del primo impasto e sulla natura del prodotto», *con le seguenti:* «di produzione dal primo impasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 5 agosto 2021

Plenaria

251^a Seduta

Presidenza della Presidente

PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all'interrogazione 3-00902 della senatrice Garavini, sulla garanzia di adeguati livelli occupazionali nel settore medico.

Il Ministero della salute, già in tempi antecedenti all'emergenza pandemica da COVID-19, nell'ottica di garantire il necessario prosieguo del percorso formativo dei neo-laureati in medicina, e nella consapevolezza delle carenze legate all'approssimarsi della gobba pensionistica dei medici operanti nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ha posto in essere una serie di azioni di valore strategico, tra le quali sono numerosi gli interventi rivolti all'incremento delle risorse finanziarie destinate ai contratti statali per l'accesso alle Scuole di formazione medico-specialistica.

L'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha previsto fondi statali aggiuntivi da destinare ai contratti di formazione specialistica, per un valore pari a: 22,5 milioni di euro per l'anno 2019; 45 milioni di euro per l'anno 2020; 68,4 milioni di euro per l'anno 2021; 91,8 milioni di euro per l'anno 2022, e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Successivamente si è ritenuto indispensabile assicurare il reperimento di ulteriori risorse aggiuntive da destinare alla formazione specialistica.

In particolare, l'articolo 5 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha autorizzato una ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare al finanziamento dei contratti di formazione medico-specialistica.

Inoltre, l'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha previsto un incremento di ulteriori 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023, 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024: inoltre il comma 859, articolo 1, della medesima legge di bilancio dispone che, per l'ammissione di medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, sia autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Con le suddette risorse messe a disposizione dello Stato, al netto dei finanziamenti regionali o di altri Enti, si è potuto finanziare complessivamente, per l'anno 2020, n. 13.400 contratti di formazione medico-specialistica, ossia 5.400 contratti aggiuntivi rispetto all'anno precedente.

Ancora, con l'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Una ulteriore conferma dell'intendimento del Ministero della salute di proseguire sulla strada del superamento delle attuali criticità del sistema, è costituita dall'Investimento 2.2 – «Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario», inserito nella Missione 6 – M6C2.2 «Formazione, Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il quale sono state stanziare specifiche risorse per garantire ulteriori 4.200 contratti di formazione medico-specialistica, per un ciclo completo di studi (5 anni) a partire dal 2020.

Tale azione, per l'anno accademico 2020/2021, ha consentito di incrementare considerevolmente il numero dei contratti di formazione specialistica rispetto ai contratti finanziabili, per il primo anno di corso, con le sole risorse statali disponibili in base alle fonti normative vigenti.

In sintesi, per il prossimo anno accademico, ai 13.200 contratti statali finanziabili al netto dell'investimento del PNRR, vanno ad aggiungersi i 4.200 contratti finanziati dal PNRR, per un totale di 17.400 contratti di formazione specialistica, ossia 4.000 contratti in più rispetto ai 13.400 contratti statali assegnati per l'anno accademico precedente (+30 per cento in termini percentuali), che consentiranno ad altrettanti laureati in medi-

cina e chirurgia di proseguire il percorso formativo accedendo alla formazione post-laurea.

Il «trend» dei contratti finanziati con fondi statali mostra con immediatezza le risultanze delle azioni poste in essere negli anni, finalizzate all'aumento del numero di contratti di formazione specialistica.

In particolare, è evidente come le misure adottate negli ultimi due anni abbiano contribuito in misura rilevante al superamento del cosiddetto «imbuto formativo», vale a dire la differenza tra il numero di laureati in medicina e il numero di posti di specializzazione *post-lauream* previsto, garantendo così un adeguato «turn-over» dei medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale.

In sintesi e come ordine di grandezza, i 17.400 contratti complessivamente finanziabili per l'anno accademico 2020/2021, rappresentano più del doppio dei contratti finanziati nell'anno accademico 2018/2019 (pari a 8.000 unità), e quasi il triplo di quelli disponibili negli anni precedenti (circa 6.000 unità).

L'aumento di 4.200 contratti, rispetto ai 13.200 inizialmente previsti per l'anno accademico 2020/2021, resosi possibile grazie alle risorse del PNRR, ha consentito non solo di soddisfare appieno il fabbisogno di medici specialisti espresso dalle Regioni, e determinato con l'Accordo sancito in Conferenza Permanente Stato-Regioni in data 3 giugno 2021, recante «Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020-2023, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368», ma anche di anticipare una quota parte del fabbisogno riferito all'anno accademico successivo, sanando così il «gap» di professionisti creatosi negli ultimi anni e legato essenzialmente alle importanti fuoriuscite dal sistema per pensionamento, nonché alle limitate risorse finanziarie, che hanno indubbiamente condizionato, in passato, la disponibilità dei posti per la formazione «post laurea» dei laureati in medicina e chirurgia.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*), nel dichiararsi soddisfatta della risposta, richiama l'attenzione sull'esodo di medici specialisti italiani verso altri Paesi, sottolineando la rilevanza della questione: risulta che l'Italia sia lo Stato maggiormente afflitto, a livello europeo, da tale perdita di professionisti qualificati. Illustra, quindi, alcune misure che a suo avviso dovrebbero essere adottate per porre rimedio alla descritta criticità.

Il sottosegretario SILERI risponde, quindi, all'interrogazione 3-02052 delle senatrici Rizzotti e Gallone, sul profilo dell'educatore professionale socio-pedagogico.

Le problematiche relative alla professione sanitaria dell'educatore professionale e le interconnessioni con la figura dell'educatore in possesso della laurea in scienze della educazione e della formazione sono da tempo all'attenzione del Ministero della salute.

La figura della professione sanitaria dell'educatore professionale ha ricevuto una precisa regolamentazione con il d.m. 8 ottobre 1998, n. 520, «Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

Detto decreto, all'articolo 1, comma 1, ha stabilito che l'educatore professionale è «l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà».

L'esercizio della relativa attività professionale sanitaria è subordinato al possesso di un titolo abilitante, rilasciato a compimento di un corso di laurea universitaria triennale, appartenente alla classe L/SNT2 delle lauree delle professioni sanitarie della riabilitazione, di cui al decreto 19 febbraio 2009 del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

A seguito della legge 11 gennaio 2018, n. 3, contenente, tra le altre norme, disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie, e dell'adozione del successivo decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018, «Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione», è stato istituito, all'interno degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, l'albo degli educatori professionali, al quale devono obbligatoriamente iscriversi tutti coloro che sono in possesso di un titolo abilitante per l'esercizio della relativa attività professionale sanitaria di educatore professionale.

Le associazioni di categoria, sia degli educatori professionali che dei laureati in scienze della educazione e della formazione, nel corso degli anni hanno spesso messo in evidenza la confusione che viene ingenerata dalla formazione prevista dalla suddetta classe L/SNT2, che include anche la formazione della professione sanitaria dell'educatore professionale di cui al citato d. m. n. 520/1998, con quella prevista dalla classe L-19 delle lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione.

Tuttavia, detta confusione è stata determinata dal fatto che le classi di laurea in questione fanno riferimento a due figure apparentemente simili nella denominazione, per l'appunto gli educatori, sebbene le stesse correttamente differenzino gli ambiti di conoscenze teoriche e competenze operative delle due professioni ed i relativi sbocchi professionali: infatti, mentre la classe L-19 prevede per il laureato in scienze della educazione e della formazione sbocchi occupazionali nell'ambito di strutture operanti negli ambiti dei servizi sociali, dell'animazione socio-culturale ed educativa, nelle imprese e nella P.A., la classe L/SNT2 forma operatori sanitari, ed il titolo che si consegue al termine del relativo percorso formativo è anche abilitante all'esercizio della relativa professione sanitaria.

Inoltre, le lauree delle professioni sanitarie sono ad accesso programmato a livello nazionale, sono istituite presso le strutture universitarie sedi di Medicina e rilasciano un titolo abilitante, spendibile per l'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, mentre i corsi della classe di laurea L-19 hanno una caratterizzazione prevalentemente pedagogico – sociale o di sostegno in strutture o situazioni nelle quali non è necessaria la presenza di una figura sanitaria.

Al fine di superare le suddette criticità e fare chiarezza relativamente agli ambiti di competenza delle due figure professionali, con l'articolo 1, commi 594, 595 e 596 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio per il 2018, è stato operato anche a livello normativo un distinguo netto tra i profili di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario, ai quali corrispondono due formazioni diverse, con differenti sbocchi occupazionali (rispettivamente nel sociale per l'educatore professionale socio-pedagogico, e nel sanitario e socio-sanitario per l'educatore socio-sanitario).

L'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio per il 2019, ha modificato il comma 594 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilendo che l'educatore socio-pedagogico può operare, al fine di conseguire risparmi di spesa, anche nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi.

Pertanto, proprio nell'ottica di una chiara definizione delle competenze ascrivibili alle due figure professionali in esame, evitando ogni forma di abusivismo professionale, deve essere interpretato l'art. 33-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che prevede l'emanazione di un decreto da parte del Ministro della salute d'intesa con il Ministero dell'Università e della ricerca; esso infatti ha lo scopo di precisare le funzioni che l'educatore socio-pedagogico potrà espletare nei presidi socio-sanitari e della salute, al fine di evitare sovrapposizioni con le competenze attribuite alle professioni sanitarie, ed in particolare all'educatore socio – sanitario.

Il Ministero della salute sta lavorando con tutte le categorie interessate per la definizione della bozza di decreto, su cui dovrà essere acquisita l'intesa del MUR.

Alla luce delle considerazioni esposte, il Ministero della salute non ravvisa l'opportunità di assumere specifiche iniziative per rivedere la normativa di cui all'art. 33-*bis* del decreto legge n. 104/2020.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) si dichiara soddisfatta. Rimarca che è necessaria una regolamentazione precisa per evitare sovrapposizioni tra figure professionali diverse, fenomeni di abusivismo e problemi gestionali.

La PRESIDENTE, ringraziato il rappresentante del Governo, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(1715) *Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118»*

(179) *Maria RIZZOTTI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore*

(1127) *MARINELLO ed altri. – Riconoscimento della figura e del profilo professionale di autista soccorritore*

(1634) *Laura STABILE ed altri. – Disposizioni in materia di revisione del modello organizzativo del Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118»*

(2153) *Maria Cristina CANTÙ ed altri. – Riordino del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria*

(2231) *Paola BOLDRINI. – Riordino del sistema di emergenza e urgenza preospedaliero e ospedaliero*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Istituzione di un comitato ristretto)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 luglio.

La PRESIDENTE ricorda che nella giornata di martedì 3 agosto sono state svolte quasi tutte le audizioni segnalate come prioritarie dai Gruppi: resta da sentire solo la FNOMCEO, che ha chiesto un rinvio della propria audizione. Avverte che quest'ultima sarà calendarizzata alla ripresa dei lavori e che, contestualmente, saranno inviate le richieste di contributo scritto agli altri esperti a suo tempo indicati dai Gruppi.

Rammenta, inoltre, che nella seduta dello scorso 28 luglio si è convenuto di congiungere la discussione dei disegni di legge nn. 2153, 2231, 179 e 1127 al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge 1715 e 1634.

Dà quindi la parola al relatore Marinello, perché sottoponga alla Commissione le sue proposte per il seguito della trattazione, con particolare riferimento alla questione del testo base. Rinnova la proposta di dare per illustrati i testi da ultimo abbinati, per ragioni di economia procedurale.

Conviene la Commissione.

Il relatore MARINELLO (*M5S*) propone di istituire un Comitato ristretto per l'elaborazione di uno schema di testo unificato.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) manifesta apprezzamento per la proposta avanzata del Relatore, nel presupposto che essa preluda alla sostituzione del testo base a suo tempo adottato.

Poiché non vi sono obiezioni, la PRESIDENTE dà atto che s'intende accolta la proposta del relatore di istituire un Comitato ristretto per la predisposizione di uno schema di testo unificato, che possa eventualmente essere adottato dalla Commissione quale rielaborazione dell'attuale testo base.

Invita i Gruppi a comunicare quanto prima alla Presidenza della Commissione il nominativo del proprio rappresentante in seno al Comitato, in maniera tale che l'organo appena istituito sia pienamente operativo alla ripresa dei lavori.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(2255) Deputato Paolo RUSSO. – Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri

(146) DE POLI ed altri. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, per l'istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie

(227) Paola BINETTI e DE POLI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché istituzione dell'Agenzia nazionale per le malattie rare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 luglio.

La PRESIDENTE ricorda che, con l'audizione di AIFA, si è concluso il ciclo di audizioni informative a suo tempo deliberato.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, propone che la discussione generale e la successiva fissazione del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti abbiano luogo alla ripresa dei lavori, nella prima seduta utile.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 209

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza

Giovedì 5 agosto 2021

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Paolo Benanti, docente di etica delle tecnologie presso la Pontificia Università Gregoriana.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia: audizione del professor Paolo Benanti, docente di etica delle tecnologie presso la Pontificia Università Gregoriana

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell'audizione e dà il benvenuto al professor Paolo Benanti, docente di etica delle tecnologie presso la Pontificia Università Gregoriana.

Il professor BENANTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), VERDUCCI (*PD*) e Caterina BITI (*PD*) ai quali replica il professor BENANTI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il professor Benanti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 5 agosto 2021

**Plenaria
138^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
MORRA*

La seduta inizia alle ore 14,27.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Seguito dell'esame e approvazione di una proposta di Regolamento sul procedimento di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 agosto 2018, n. 99

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell'esame della proposta in oggetto.

Intervengono nella discussione il PRESIDENTE, i deputati FERRO (*FDI*), LUPI (*Misto-NCI-USEI-R-AC*) e PAOLINI (*Lega*) nonché i senatori Marco PELLEGRINI (*M5S*) e MIRABELLI (*PD*).

IL PRESIDENTE introduce quindi la votazione sulla proposta di Regolamento sul procedimento di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 agosto 2018, n. 99.

Ciascuno degli articoli da 1 a 8, posto separatamente ai voti, risulta approvato.

Posto ai voti, il Regolamento nel suo complesso è approvato.

Esame e approvazione della proposta di Relazione sull'analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Il PRESIDENTE introduce l'esame della proposta, deliberata all'unanimità dal IX Comitato nella riunione di ieri.

Il relatore, onorevole PRETTO (*Lega*), illustra il contenuto della proposta.

Intervengono nella discussione i deputati FERRO (*FDI*), PAOLINI (*Lega*) e SARTI (*M5S*) nonché i senatori GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), MIRABELLI (*PD*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*).

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di Relazione sull'analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La Relazione risulta approvata.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che è stata ultimata la raccolta di documenti da declassificare ai sensi della Delibera assunta dalla Commissione il 10 luglio 2019. Annuncia che la raccolta sarà pubblicata nel Documento XXIII, n. 13. Aggiunge, infine, che l'Ufficio di Presidenza e il XV Comitato hanno deliberato il conferimento alla dottoressa Giovanna Montanaro dell'incarico relativo a un progetto riguardante lo studio dell'evoluzione della criminalità organizzata in provincia di Foggia. Per tale progetto è stato proposto un compenso di 8,000 euro lordi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,24.

ALLEGATO

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ARTICOLO 1,
COMMA 1, LETTERA I) DELLA L. N. 99 DEL 2018, SUL CONTROLLO
DELLE LISTE ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE, NAZIO-
NALI, REGIONALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI**

(TESTO CORRETTO ALLA DATA DEL 5 AGOSTO 2021)

Art. 1.

(Controllo delle liste di candidati per le assemblee elettive)

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti per la valutazione delle candidature per le assemblee elettive, in relazione al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della l. n. 99 del 2018, come modificata dall'articolo 38-bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 2.

*(Procedimenti di controllo delle liste elettorali svolti d'ufficio
e procedimenti su base facoltativa)*

1. Nei giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive, per le quali la Commissione abbia deliberato di effettuare le operazioni di controllo, sono acquisite presso gli Uffici territoriali del Governo o le Presidenze delle Corti d'appello competenti, le liste di candidati che prenderanno parte a ciascuna competizione elettorale.

2. I rappresentanti o responsabili di ciascuna lista elettorale, oppure il candidato sindaco o il candidato presidente della Giunta regionale cui afferisca una o più liste, hanno facoltà di trasmettere alla Commissione antimafia lo schema provvisorio delle liste elettorali di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive.

Art. 3.

(Termini)

1. Per il procedimento di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione acquisisce le liste definitive dei candidati e le trasmette alla Di-

reazione nazionale antimafia e antiterrorismo, affinché il Procuratore nazionale o un suo delegato trasmettano le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche dei dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis del codice di procedura penale. Non appena pervenute le informazioni di cui al periodo precedente, la Commissione procede senza indugio a verificare presso gli uffici giudiziari competenti, lo stato del procedimento o il titolo di condanna relativo ai nominativi sui quali la Direzione nazionale abbia resi noti carichi pendenti, sentenze passate in giudicato o ulteriori elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione. Di norma, la Commissione procede alla comunicazione dei risultati del procedimento di verifica in una seduta antecedente il fine settimana che precede la consultazione elettorale di riferimento.

2. Per il procedimento di cui all'articolo 2, secondo comma, ciascun rappresentante di lista o candidato presidente o sindaco, ha facoltà di trasmettere le liste provvisorie alla Commissione non più tardi del settantacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale. La Commissione fornisce riscontro, per quanto possibile, circa la condizione dei singoli candidati prima della data ultimativa per la presentazione delle liste di candidati alla competizione elettorale.

3. Per garantire che gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie siano comunicati secondo tempi utili al fine di una eventuale modifica dell'elenco dei candidati, la Commissione può comunicare separatamente e in tempi distinti, con riguardo a singoli candidati provvisori, eventuali condizioni ostative previste dalle disposizioni del codice di autoregolamentazione.

Art. 4.

(Requisiti per la trasmissione facoltativa delle liste provvisorie, sgravi di responsabilità e rispetto del principio di leale collaborazione)

1. Ai fini dell'esercizio della facoltà di trasmissione di cui all'articolo 2, secondo comma, i responsabili di lista i candidati presidenti della Giunta regionale o candidati sindaci trasmettono lo schema di lista provvisorio, comprensivo dell'ordine di presentazione all'interno della stessa lista, l'autorizzazione da parte di ciascun candidato inserito nella lista provvisoria, l'attestazione del proprio ruolo di responsabile della formazione della singola lista o di candidato presidente o sindaco cui la lista è associata o collegata. Al momento della trasmissione della lista provvisoria, ciascun presentatore si impegna a mantenere il riserbo sugli atti, gli esiti e i documenti che gli vengano comunicati in seguito alla risultanza del procedimento di controllo.

2. In nessun caso la Commissione può ricevere nominativi singoli, liste provvisorie trasmesse fuori dai termini di cui all'articolo 3 comma 2,

né può rispondere ad alcun titolo di dati incompleti o imprecisi, riguardanti i singoli nominativi riportati in ciascuna lista.

3. La Commissione svolge la parte di propria competenza del procedimento di controllo in coordinamento con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e con gli uffici giudiziari di volta in volta interpellati, secondo il principio di leale collaborazione. In nessun caso la Commissione è responsabile delle scelte adottate circa la formazione definitiva delle liste da parte delle singole forze politiche che aderiscono al codice di autoregolamentazione.

4. Apprezzate le circostanze di tempo, nonché i termini ragionevoli di collaborazione con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e con gli altri uffici giudiziari, la Commissione può preavvisare i soggetti che esercitino la facoltà di cui all'articolo 2, secondo comma, dell'impossibilità di effettuare il controllo su base facoltativa. In tal caso la Commissione si pronuncia con una deliberazione adottata in seduta plenaria e pubblica.

Art. 5.

(Regime di pubblicità e tutela della riservatezza)

1. Per le deliberazioni concernenti la valutazione dei dati trasmessi dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché dagli uffici giudiziari interpellati per il seguito di competenza, la Commissione si riunisce in seduta segreta. Sugli atti esaminati, sull'istruttoria svolta e sulle determinazioni assunte mediante deliberazione, è apposto il segreto funzionale.

2. Per le comunicazioni ufficiali concernenti l'esito del procedimento di verifica sulle liste di candidati per il rinnovo delle assemblee elettive, ai sensi dell'art. 2, primo comma, la Commissione provvede in seduta pubblica e rende noti gli esiti del controllo con ogni mezzo di comunicazione ritenuto opportuno, anche avvalendosi del sito *web* istituzionale.

3. Per il procedimento di controllo delle liste provvisorie, effettuato su base volontaria, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, la Commissione, per il tramite del Presidente, comunica riservatamente l'esito delle verifiche ai responsabili delle liste o ai candidati presidenti o sindaci che le hanno trasmesse.

Art. 6.

(Prima applicazione)

1. Il presente regolamento trova applicazione in via sperimentale e provvisoria fino al termine dell'anno di entrata in vigore. Durante il periodo di applicazione sperimentale, la Commissione può deliberare di derogare ad una o più delle disposizioni del presente regolamento e, in par-

ticolare, constatare l'impossibilità di procedere all'interezza dei controlli su base facoltativa per via di ragioni di tempo o di ostacoli dovuti a forza maggiore. Per tutte queste circostanze, la Commissione provvede ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, ultimo periodo.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione in Commissione.

Art. 8.

(Oneri di trasmissione)

1. Il Presidente della Commissione trasmette copia del presente regolamento ai Presidenti delle Camere, nonché al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Comitato XXI

**Regime carcerario *ex art. 41-bis*
dell'ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione
della pena intramuraria in alta sicurezza**

Riunione n. 13

Coordinatore: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 16,07 alle ore 17,29

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico

Giovedì 5 agosto 2021

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza della Presidente Provvisorio

LUNESU

indi del Presidente

MARINO

La seduta inizia alle ore 8,32.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari

Il Presidente provvisorio, senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*), ricorda che la Commissione è convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice-presidenti e da due Segretari, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della delibera istitutiva.

Avverte che la Commissione ha funzioni di seggio elettorale e non è dunque possibile svolgere considerazioni o interventi di alcun tipo, se non richiami al Regolamento che siano strettamente attinenti alle votazioni; ricorda inoltre che alla votazione possono partecipare solo i componenti della Commissione.

Dopo aver ricordato le modalità di votazione disciplinate dall'articolo 2, comma 2, della delibera istitutiva, chiama i senatori BORGHESE e CANDIANI, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di Segretari provvisori ed indice la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il presidente provvisorio LUNESU (*L-SP-PSd'Az*) comunica il risultato della votazione:

Presenti	15
Votanti	15

Hanno ottenuto voti:

Marino	14
Pittella	1

Risulta eletto Presidente della Commissione il senatore MARINO, che ha conseguito la maggioranza dei voti e che assume la presidenza.

Il Presidente MARINO (*IV-PSI*), espressi sentiti ringraziamenti ai colleghi per la fiducia accordatagli, indice la votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Vice Presidenti:

Presenti	16
Votanti	16

Hanno ottenuto voti:

Cangini	6
Endrizzi	6
Schede bianche	1
Schede nulle	3

Proclama quindi eletti Vice Presidenti della Commissione i senatori CANGINI ed ENDRIZZI.

Comunica poi il risultato della votazione per l'elezione di due Segretari:

Presenti	16
Votanti	16

Hanno ottenuto voti:

De Bertoldi	6
Pittella	6
Schede nulle	4

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione i senatori DE BERTOLDI e PITTELLA.

Il presidente MARINO (*IV-PSI*) auspica che la Commissione, con l'impegno di tutti i membri, possa svolgere un lavoro proficuo e condiviso. Assicurando, a tal fine, il proprio impegno personale, invita i Gruppi a designare tempestivamente un proprio rappresentante affinché la Commissione possa rapidamente avviare la propria attività.

La seduta termina alle ore 9,02.

